

0516401691



# QUESTURA DI BOLOGNA

Ufficio Immigrazione

Cat. Imm/2005/adj

Bologna, 13 giugno 2005

Avv. Anna Maria Tonioni  
Piazza Calderini 1  
40124 BOLOGNA

fax 051-229238

Oggetto: \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 7 e \_\_\_\_\_  
nata in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Con riferimento alla nota concernente l'oggetto, qui pervenuta in data 10 giugno u.s., si rappresenta l'impossibilità di procedere a quanto richiesto.

Ciò in quanto l'art. 11, comma 1, lett. c-quinquies stabilisce espressamente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche in favore dei cittadini stranieri che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 3 del testo unico, mentre l'art. 6 del D.Lgs. 286/98 e l'art. 14 del D.P.R. 394/99 non prevedono il permesso di soggiorno per cure mediche tra quelli che consentono lo svolgimento di attività lavorativa.

**IL DIRIGENTE**  
Vice Questore Aggiunto  
(G. Desjato)

Bologna, 5 luglio 2005

**Raccomandata R.R.**  
**Anticipata Via Fax**  
**0542/604560**

Spett.le  
Azienda USL di Imola  
Via Caterina Sforza n. 3  
40026 IMOLA

**Alla C.A. della dott.ssa Maria Teresa  
Donattini**

Scrivo in nome e per conto dei sig.ri \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, titolare del passaporto \_\_\_\_\_ e di permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, titolare del passaporto n. \_\_\_\_\_ e di permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_, e di \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, titolare del passaporto n. \_\_\_\_\_ e di permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_, e, a seguito del nostro colloquio telefonico del 30.06. u.s., Le illustro le ragioni a sostegno della richiesta di iscrizione dei suddetti miei clienti al Servizio Sanitario Nazionale ex art. 34. D.Lgs 1998/286.

I sig.ri \_\_\_\_\_ sono autorizzati a permanere in Italia in forza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna reso ex art. 31 comma 3 D.Lgs 1998/286: più in particolare, il decreto del Tribunale per i Minorenni in data 12-17/8/2004 ed il successivo decreto in data 24/03/2005.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai genitori di minori autorizzati alla permanenza in Italia ex art. 31 comma 3 D.Lgs 1998/286 ha natura di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ulteriore rispetto ai vari tipi di permessi di soggiorno per motivi familiari previsti nell'art. 30 del citato D.Lgs. Esso, infatti, è disciplinato nel Titolo IV del T.U. che è rubricato: "*diritto all'unità familiare e tutela dei minori*" e la sua evidente e dichiarata funzione è quella di garantire lo sviluppo psicofisico del minore, attraverso il mantenimento dell'unità dei rapporti familiari.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 D.Lgs 1998/286, *gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari* hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario nazio-

nale. Conseguentemente, anche il permesso di soggiorno rilasciato ai genitori di minore ex art. 31 comma 3 D.Lgs 1998/286 comporta l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

I sig.ri *-----* sono stranieri regolarmente soggiornanti e godono di un titolo di soggiorno per motivi familiari: come tali, quindi, ai sensi degli artt. 31 comma 3 e 34 comma 1 D.Lgs 1998/286, hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario nazionale. Lo stesso vale per *----- familiare a carico regolarmente soggiornante*, ex art. 34 comma 2 D.Lgs 1998/286.

A quanto sopra, va aggiunto che in adempimento al dettato costituzionale (art. 32 Cost.) il D.Lgs 1998/286 prevede che a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano sia assicurata l'assistenza sanitaria: a coloro che sono regolarmente soggiornanti ex art. 34 D.Lgs, a coloro che non sono in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno ex art. 35 stesso D.Lgs. Tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, dunque, hanno diritto di ricevere una tessera sanitaria: la tessera sanitaria ordinaria i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, la tessera STP gli stranieri che non sono in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Nel nostro caso, gli istanti, che sono titolari di un regolare titolo di soggiorno in forza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, hanno diritto ad essere iscritti al Servizio Sanitario nazionale ed a fruire delle prestazioni sanitarie erogate, ovviamente limitatamente al tempo in cui è autorizzata la loro permanenza, ex art. 34 D.Lgs 1998/286.

Per tutte le ragioni suesposte, ritengo che la istanza già avanzata dai sig.ri *-----* e *-----* debba essere accolta, e quindi Vi invito a voler iscrivere i predetti al SSN ed a rilasciare loro la relativa tessera sanitaria.

Cordiali saluti.

avv.  Anna Maria Tomioni

amt/im